

Allegato A)

STATUTO

Articolo 1

1. E' costituita una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile denominata "POLISPORTIVA ERMANN0 LIZZI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, in sigla "A.S.D.P. ERMANN0 LIZZI".
2. L'associazione ha sede nel comune di Udine.
3. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 2

Scopo e oggetto sociale

1. L'associazione non ha scopo di lucro e ha per finalità la pratica e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alle discipline così come individuate e riconosciute dal CONI, considerato l'elevato valore riconosciuto allo sport quale mezzo di formazione e di socializzazione della persona. In particolare l'associazione si occuperà delle discipline sportive rivolte a persone con e senza disabilità relative al nuoto, pallanuoto, al basket, alle arti marziali, al calcio, al tennis, al tiro delle freccette, orienting, tennis tavolo, vela. Tali discipline potranno essere incrementate su delibera dell'assemblea dei soci.
2. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
3. L'attività associativa sarà rivolta prevalentemente nei confronti dei propri associati e/o tesserati. In particolare per il raggiungimento delle finalità l'associazione - conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo per la disciplina suddetta - potrà:
 - organizzare attività didattiche e di formazione per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva;
 - gestire ogni forma di attività motoria agonistica e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica sportiva;
 - svolgere attività ludiche e ricreative, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. L'eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione dei fini sociali;
 - svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di immobili e attrezzature sportive strumentali alla pratica sportiva;
 - gestire impianti sportivi di proprietà di enti pubblici attraverso apposite convenzioni e provvedere direttamente alla manutenzione anche straordinaria, alle migliorie e/o ampliamento di detti impianti, chiedendo anche contributi a enti pubblici e/o privati.
4. L'Associazione potrà inoltre collaborare e aderire ad altri enti, sia pubblici che privati con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
5. In occasione di feste, di celebrazioni, di ricorrenze, di giornate ed eventi particolari, di campagne di sensibilizzazioni, l'associazione potrà occasionalmente effettuare raccolte pubbliche di fondi.
6. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura, in quanto integrative delle stesse.
7. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
8. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e regolamenti di Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, ai quali l'Associazione dovrà affidarsi. Al tempo stesso accetta eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle federazioni, degli enti di promozione sportiva e delle discipline associate, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disci-



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

plinare attinenti all'attività sportiva.

Articolo 3

Soci e domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali, svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta purché dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione e/o Ente di appartenenza e dei suoi organi.
2. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo o di un proprio delegato, il cui giudizio negativo deve sempre essere motivato e contro il quale è ammesso appello all'assemblea generale.
5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi, ad eccezione dei trasferimenti *mortis causa*, o rivalutata.

Articolo 4

Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa, ivi compresa la partecipazione nelle assemblee sociali, in veste consultiva.
2. I soli soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
3. Al solo socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti statutari.
4. I soci diversi dalle persone fisiche partecipano alle assemblee sociali tramite il proprio legale rappresentante, avendo diritto a un voto.
5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5

Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - a) dimissione volontaria, che il socio può manifestare anche con il mancato pagamento delle quote associative entro due mesi dalla fine dell'esercizio sociale;
 - c) radiazione deliberata dal consiglio direttivo dietro giudizio del collegio dei probiviri, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
 - d) scioglimento dell'associazione secondo le disposizioni del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), eseguito dal consiglio direttivo, può essere impugnato avanti l'assemblea ordinaria entro 60 giorni dalla sua comunicazione all'interessato mediante raccomandata o pec. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli

addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 6

Organi sociali

Gli organi sociali sono costituiti da: l'assemblea generale dei soci, il presidente, il consiglio direttivo, il collegio dei revisori e il collegio dei probiviri.

Articolo 7

Funzionamento dell'assemblea dei soci

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori.

Articolo 8

Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 9


Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo dieci giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione, o nel sito web, e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica o più moderno sistema elettronico. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto consuntivo.
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Articolo 10

Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima



dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria e/o elettronica. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 11

Validità delle assemblee

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 12

Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di quattro membri eletti dall'assemblea dei soci. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

2. Ai componenti del consiglio potrà essere riconosciuto un compenso nei limiti massimi indicati dall'art. 10 (Onlus), del D.Lgs. 460/1997 e successive modifiche.

3. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni e/o enti sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

4. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. In caso di parità il voto del presidente è determinante

6. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 13

Dimissioni di un consigliere

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto. Ove non vi siano candidati disponibili, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.



3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 14

Convocazione del direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 15

Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui al presente statuto;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 16

Il presidente

Il presidente dirige l'associazione, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 17

Il vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 18

Il segretario e il tesoriere

1. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
2. Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo 19



Il revisore dei conti

1. L'assemblea dovrà nominare un revisore effettivo e un supplente, che subentra in caso di cessazione del primo. L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di consigliere.
2. Per la durata in carica, la rieleggibilità e i compensi valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo.
3. Il revisore curano la tenuta del libro delle riunioni del revisore, partecipa di diritto alle adunanze dell'assemblee e del consiglio direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verifica la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, dando parere sui rendiconti.

Articolo 20

Il collegio dei probiviri

1. Il collegio dei probiviri, quando nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi.
2. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo.
3. Il collegio dei probiviri è competente a giudicare le infrazioni commesse dai soci e, eventualmente, commina sanzioni in coerenza con lo statuto e il regolamento dell'associazione. Il dispositivo della deliberazione sarà affisso all'albo sociale e la decisione sarà inappellabile. Le sanzioni saranno ese-



guita dal Consiglio direttivo.

Articolo 21
Anno sociale e rendiconto

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 (primo) luglio e terminano il 30 (trenta) giugno dell'anno successivo.
2. Il consiglio direttivo redige il rendiconto dell'associazione da sottoporre all'approvazione assembleare entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio. Il rendiconto deve informare la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Gli avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Articolo 22
Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Articolo 23
Sezioni e trasformazione


1. Il Consiglio direttivo potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
2. L'assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione dell'associazione in società di capitali o cooperativa sportiva dilettantistica ai sensi di quanto previsto dall'art. 90, della L. 289/2002.

Articolo 24
Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esponenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 25
Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione e/o enti a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.



[Firma manoscritta]

[Firma manoscritta]

[Firma manoscritta]